



IL SINDACO

PROGRESSIVO ANNUALE:
30 MAG 2012
PROG. n. 250

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: modalità di versamento del contributo di costruzione

Premesso che:

- a norma degli artt. 11, comma 2 e 16 del DPR 380/01 (T.U. in materia edilizia) il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, fatta eccezione per i casi di riduzione o esonero dal pagamento del contributo espressamente fissati dalla legge;
- la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va versata al Comune all'atto del rilascio del permesso e su richiesta dell'interessato può essere rateizzata (art. 16, comma 2 DPR citato);
- la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio del permesso, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della costruzione (art. 16, comma 3 DPR citato);
- le modalità di pagamento del contributo sono stabilite, a norma dell'art. 30, comma 4, del Regolamento Edilizio vigente, con decreto del Sindaco;
- il ritardato o omesso versamento delle somme dovute comporta, fino all'entrata in vigore delle relative leggi regionali, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del DPR 380/01, ragione per cui è indispensabile stabilire con esattezza il momento in cui occorre procedere al pagamento;
- in relazione al versamento dilazionato dell'importo da corrispondere, il Comune può prescrivere la prestazione da parte dell'interessato di opportune garanzie.

Tutto ciò premesso

Visto il DPR 380/01 s.m.i. (T.U. in materia edilizia)

Visto il Regolamento edilizio vigente

IL SINDACO

decreta che:

A) Il versamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al Comune all'atto della notifica del rilascio del permesso di costruire.

- Gli estremi dell'avvenuto pagamento vengono riportati nel permesso di costruire medesimo;
- L'importo dovuto viene versato sempre in un'unica soluzione quando non superi la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00);
per importi superiori a quelli su indicati, sarà possibile procedere al pagamento rateizzato, a istanza di parte, previa consegna di idonee polizze fidejussorie e con le seguenti modalità:

da € 5.001,00 a € 10.000,00	versamento di € 5.000,00 all'atto del rilascio del permesso di costruire + 1 rata semestrale per la differenza, compresi gli interessi legali, garantita da polizza.
da € 10.001,00 a € 50.000,00	versamento di € 10.000,00 all'atto del rilascio del permesso di costruire + 2 rate semestrali di pari importo per la differenza, compresi gli interessi legali, garantite da polizza.
oltre € 50.000,00	versamento di $\frac{1}{4}$ dell'importo dovuto all'atto del rilascio del permesso di costruire + 3 rate semestrali di pari importo per la differenza, compresi gli interessi legali, garantiti da polizza.

- Il permesso può essere ritirato entro 6 mesi dalla notifica del rilascio, con il versamento degli interessi legali a decorrere da tale data e degli oneri secondo le modalità sopra indicate.

- Il mancato ritiro nel predetto termine comporta la decadenza del concessionario, da dichiararsi a cura del dirigente e la necessità di presentare, in caso di interesse, una nuova pratica.

- Il ritardato o omesso versamento del costo di costruzione comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 42 DPR 380/01 e degli interessi legali dovuti, sia sul relativo importo sia sulla sanzione.

B) La quota di contributo relativa al costo di costruzione viene determinata dal Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e viene corrisposta alla fine dei lavori o, al più tardi, prima della richiesta del certificato di agibilità che, a norma dell'art. 25 del DPR 380/01, va presentata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori.

- Il ritardato o omesso versamento del costo di costruzione comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 42 DPR 380/01 e degli interessi legali dovuti, sia sul relativo

importo sia sulla sanzione.

- C) Per i permessi di costruire in sanatoria, da rilasciare in ogni caso a seguito dell'integrale versamento delle somme dovute a titolo di oblazione, la rateizzazione è consentita unicamente per gli importi superiori a € 50.000,00, con le modalità sopra indicate relativamente a tale somma.

il Sindaco
Luigi De Magistris

DECRETO SINDACALE

Prog. Annuale n. 250 del 30 MAG. 2012DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta comunale

Si attesta che la pubblicazione del presente atto, ai
sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00, ha
avuto inizio il 30 MAG. 2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
